

CLXXII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1992

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Proposta di legge Pubusa - Sanna E. - Scano - Dadea - Cuccu - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Ladu L. - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta G. - Serri - Zucca: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna" (136). (Continuazione della discussione):

(Votazione segreta dell'emendamento numero 34)	5426
(Risultato della votazione)	5426
MANNONI	5438

La seduta è aperta alle ore 19 e 37.

SECHI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 luglio 1992, che è approvato.

Continuazione della discussione della proposta di legge Pubusa - Sanna E. - Scano - Dadea - Cuccu - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Ladu L. - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta G. - Serri - Zucca: "Modificazioni ed integrazioni della

legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna" (136)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge numero 136. Comunico che è stato ritirato l'emendamento numero 10 ed è stato presentato l'emendamento numero 36. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Cabras - Mulas - Merella - Onnis

Titolo

Dopo il titolo della proposta di legge n. 136 è inserito il seguente articolo:

"1. L'Ufficio di assessore regionale è incompatibile con quello di consigliere regionale.

I consiglieri regionali proposti per la nomina ad Assessore presentano, all'atto della proposta, le proprie dimissioni dal Consiglio, che le accoglie con lo stesso ordine del giorno con il quale nomina gli assessori.

2. La previsione di cui al precedente comma entra in vigore a partire dalla prossima legislatura". (36)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CABRAS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti numero 24 e numero 34, letti nella precedente seduta, sono stati unificati. Metto in votazione il titolo della legge. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 34 che è unificato con l'emendamento numero 24.

SANNA EMANUELE (P.D.S.). In qualità di Presidente del Gruppo del P.D.S., signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 34, che è unificato con l'emendamento numero 24.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	78
votanti	77
astenuti	1
maggioranza	39
favorevoli	43
contrari	34

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzori - Baroschi - Barranu

- Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Catte - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Marteddu - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Morittu - Mulas F. M. - Mulas M. G. - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Salis - Sanna A. - Sanna E. - Satta A. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru. *Si è astenuto: il Presidente Floris).*

(Applausi a sinistra)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 36 si intende decaduto. Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

Art. 1

Collegi elettorali

1. Il territorio è suddiviso nei quaranta collegi elettorali di cui alla allegata tabella A.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati 36 emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Sanna E. - Barranu - Dadea - Cuccu - Pes

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

"L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata:

a) quanto a 64 seggi, in ragione proporzionale mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale;

b) quanto a 16 seggi, mediante l'elezione dei candidati più votati in altrettanti collegi uninominali". (1)

Emendamento sostitutivo totale Cabras - Mulas - Onnis - Merella

Articolo 1

L'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è sostituito dal seguente:

"L'articolo 1 della legge regionale n. 7/1979 è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione di 68 seggi, degli 80 che compongono il Consiglio regionale, è effettuata in ragione proporzionale a liste concorrenti, mediante riparto nei singoli collegi elettorali provinciali e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

L'assegnazione dei restanti 12 seggi è effettuata mediante loro attribuzione nel collegio unico regionale alla lista che abbia riportato in tale collegio la maggioranza dei voti validi, purché tale maggioranza superi i 45 per cento; qualora due liste abbiano contemporaneamente superato il 45 per cento dei voti validi, sono attribuiti 9 seggi alla lista più votata e 3 seggi alla seconda; in questo caso sono proclamati eletti rispettivamente i primi nove e i primi tre candidati nell'ordine di elencazione nella lista.

Qualora nessuna lista superi il 45 per cento dei voti validi, si procede la domenica successiva ad una votazione di ballottaggio tra le due liste più votate e risultano eletti i candidati della lista più votata. (11)

Emendamento modificativo dell'emendamento numero 11 Mannoni - Baroschi - Ferrari - Fadda A. - Lombardo - Mulas M. G.

Nel secondo comma dell'articolo 1 della L.R. 7/79, come modificato dall'emendamento

numero 11, le parole "collegi elettorali provinciali" sono sostituite dalle parole "collegi elettorali di cui al seguente comma".

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della L.R. 7/79, come modificato dall'emendamento 11, sono inseriti i seguenti commi:

"Il territorio della Regione è suddiviso nelle seguenti cinque circoscrizioni elettorali:

- a) Provincia di Sassari
- b) Provincia di Nuoro
- c) Provincia di Oristano
- d) Area metropolitana di Cagliari
- e) Restante territorio della Provincia di Cagliari.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto provvede a delimitare le circoscrizioni di cui al precedente comma, lettere d) ed e), attenendosi ai seguenti principi:

- a) massima omogeneità demografica delle due circoscrizioni;
- b) omogeneità storica, culturale, sociale ed economica del territorio e della popolazione e continuità di ciascuna circoscrizione.

- c) ricomprendendo nella circoscrizione di cui al punto d) l'intero comune di Cagliari". (14)

Emendamento sostitutivo totale Ortu - Melis - Ladu G. - Serrenti - Planetta - Puligheddu - Morittu - Murgia - Salis

Art. 1

L'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è sostituito dal seguente:

"Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979 n. 7 (Norma per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata:

- a) quanto a 60 seggi, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali, con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale;

- b) quanto a 20 seggi, mediante riparto in una circoscrizione elettorale regionale". (16)

Emendamento sostitutivo totale Cogodi

Articolo 1

L'articolo 1 della proposta di legge n. 136 è sostituito dal seguente:

“L'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

‘Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto, quanto a 60 seggi, nelle singole circoscrizioni elettorali e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e, quanto ai restanti 20 seggi, mediante riparto in una circoscrizione elettorale regionale”’. (21)

Emendamento sostitutivo totale Scano - Fantola - Marteddu - Barranu - Casu - Cocco - Manca - Ruggeri - Serra Pintus - Tamponi

Articolo 1

Metodo e formula elettorale

L'articolo 1 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, segreto, secondo il metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata.

Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi elettorali uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione unica regionale, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale”’. (25)

Emendamento sostitutivo Sanna E. - Barranu - Dadea - Cuccu - Pes

Articolo 1

L'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

“Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro collegi elettorali provinciali, corrispondenti alle circoscrizioni provinciali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale, ai soli fini dell'utilizzazione dei voti residui.

Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun collegio elettorale provinciale è stabilito in 30 per il collegio di Cagliari, 6 per il collegio di Oristano, 10 per il collegio di Nuoro e 18 per il collegio di Sassari.

L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti nell'ambito di ciascun collegio elettorale provinciale avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 78 e 79 della presente legge”’. (2)

Emendamento aggiuntivo Sanna E. - Barranu - Dadea - Cuccu - Pes

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 7/79 è inserito il seguente articolo 2 bis:

“Ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, il territorio della Regione sarda è altresì ripartito in 16 collegi elettorali uninominali, dei quali 7 ricadenti nella circoscrizione provinciale Cagliari, 2 in quella di Oristano, 3 in quella di Nuoro e 4 in quella di Sassari.

Non appena pubblicati ufficialmente i dati del censimento generale della popolazione, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto la commissione per la delimitazione dei collegi elettorali uninominali, composta da un magistrato designato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, che la presiede, e da un rappresentante di ciascun gruppo politico costituito nel Consiglio regionale, designato dal Presidente del Consiglio.

La commissione, assistita dall'ufficio elettorale regionale, provvede a delimitare i collegi elettorali uninominali nei quali viene ripartito il territorio della Regione, attenendosi ai seguenti principi:

a) massima possibile omogeneità demografica dei diversi collegi;

b) omogeneità storica, culturale, sociale ed economica del territorio e della popolazione e continuità territoriale di ciascun collegio;

c) coincidenza dei confini dei collegi con quelli di uno o più comuni o di altri enti locali; il territorio di un comune può essere diviso fra più collegi, rispettando in ogni caso la continuità territoriale di ciascun collegio, soltanto quando la sua popolazione superi il quoziente della divisione degli abitanti della Regione per il numero dei collegi.

In ogni caso i collegi devono essere interamente compresi nel territorio di una singola provincia.

La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è tenuta a concludere i suoi lavori nei sei mesi successivi al suo insediamento.

Il Presidente della Giunta regionale emana con proprio decreto la ripartizione dei collegi conformandosi alle conclusioni della commissione.

In sede di prima attuazione, la commissione per la limitazione dei collegi elettorali uninominali è nominata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conclude i suoi lavori nei due mesi successivi al suo insediamento, e comunque prima dell'indizione delle elezioni regionali." (3)

Emendamento aggiuntivo Sanna E. - Barzanu - Dadea - Cuccu - Pes

Articolo 1

Dopo l'articolo 20 della legge regionale n. 7/79 è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Nel medesimo periodo di cui al primo comma dell'articolo 15, i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in collegi elettorali circoscrizionali possono, an-

che congiuntamente, presentare presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari liste di candidati per i collegi uninominali.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di dette liste.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal Presidente o dal Segretario nazionale o regionale del partito o gruppo politico, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

In caso di presentazione congiunta, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da un rappresentante comune, incaricato congiuntamente, con mandato autenticato dal notaio, dai Presidenti o dai Segretari nazionali o regionali dei partiti o gruppi politici coalizzati.

Le firme dei presentatori devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di Pretura o di Tribunale.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un notaio o da un cancelliere di Pretura o di Tribunale. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un candidato per ciascun collegio uninominale e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

L'ordine di elencazione dei candidati deve corrispondere a quello seguito per l'elencazione dei collegi uninominali nel decreto di cui all'articolo 2 bis.

Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più liste per i collegi uninominali, né in più di un collegio uninominale, né in liste per i collegi elettorali provinciali presentate da partiti o gruppi politici diversi, pena la nullità della sua elezione.

Insieme con la lista debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

Qualora la lista sia presentata congiuntamente da una coalizione di due o più partiti o gruppi politici, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per i collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno la lista medesima intende distinguersi, nonché la denominazione della coalizione che presenta la lista, che può consistere anche nel solo insieme delle denominazioni dei partiti o gruppi politici coalizzati. E' consentito alla coalizione l'uso di un contrassegno diverso da quelli depositati ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto comunque dei commi quarto, quinto e sesto di detto articolo.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 19.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 16 a 20". (4)

Emendamento sostitutivo Sanna E. - Barranu - Dadea - Cuccu - Pes

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 78 della legge regionale n. 7/79 è sostituito dal seguente:

"L'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti i collegi elettorali provinciali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni provinciali;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, sempreché abbiano conseguito un quoziente in almeno un collegio elettorale provinciale oppure almeno 30.000 voti validi nell'insieme dei collegi elettorali provinciali;

3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste ammesse all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale per il nu-

mero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale". (5)

Emendamento aggiuntivo Sanna E. - Barranu - Dadea - Cuccu - Pes

Articolo 1

Dopo l'articolo 79 della legge regionale n. 7/79 è aggiunto il seguente articolo 79 bis:

"Successivamente l'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti i collegi uninominali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

1) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nei collegi uninominali. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati dagli Uffici centrali circoscrizionali, ottenuti da ciascuna lista nei singoli collegi elettorali uninominali;

2) verificato che almeno una cifra elettorale sia superiore al 45 per cento del totale dei voti validi, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il più anziano di età;

3) qualora nessuna cifra elettorale sia superiore al 45 per cento del totale dei voti validi, individua per ciascun collegio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui al seguente articolo; a parità di voti, è individuato il più anziano di età.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture". (6)

*Emendamento aggiuntivo Sanna E. - Bar-
ranu - Dadea - Cuccu - Pes*

Articolo 1

Dopo l'articolo 79 della legge regionale n. 7/79 è inserito il seguente articolo 79 ter:

“Qualora non si sia verificata la condizione di cui al numero 2 del precedente articolo 79 bis, le votazioni nei collegi uninominali sono ripetute la seconda domenica successiva e risulta eletto in ciascun collegio uninominale quello dei due candidati individuati ai sensi del numero 3 del precedente articolo 79 bis che abbia ottenuto il maggior numero dei voti; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età”. (7)

*Emendamento sostitutivo Sanna E. - Bar-
ranu - Dadea - Cuccu - Pes*

Articolo 1

L'articolo 83 della legge regionale n. 7/79 è sostituito dal seguente:

“S'intende eletto nel collegio uninominale il consigliere regionale che sia stato contemporaneamente eletto anche in un collegio provinciale.

Il consigliere regionale eletto in più di un collegio provinciale, anche se proclamato a seguito della attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale, deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il collegio provinciale in cui il consigliere ha ottenuto la maggior percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista”. (8)

*Emendamento sostitutivo Sanna E. - Bar-
ranu - Dadea - Cuccu - Pes*

Articolo 1

L'articolo 84 della legge regionale n. 7/79 è sostituito dal seguente:

“Il seggio di un consigliere eletto in una circoscrizione elettorale provinciale che riman-

ga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista provinciale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. Qualora i candidati della lista provinciale fossero già stati tutti proclamati eletti, il seggio è attribuito alla lista di un'altra circoscrizione seguendo la graduatoria di cui al quinto comma dell'articolo 78.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Qualora rimanga vacante per qualsiasi causa il seggio di un consigliere eletto in una circoscrizione elettorale uninominale, e non siano trascorsi più di quattro anni dalla data della precedente elezione regionale, si procede ad elezioni suppletive nel collegio interessato. Altrimenti il seggio rimane vacante.

Le elezioni suppletive si svolgono in unico turno e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi”. (9)

*Emendamento modificativo Mannoni - Ba-
roschi - Ferrari - Fadda A. - Lombardo - Mulas
M. G.*

Articolo 1

Il punto 2 del primo comma dell'art. 78 della L.R. n. 7/79 è così modificato:

“2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, sempreché abbiano conseguito un quoziente in almeno un collegio elettorale circoscrizionale o facciano parte di una coalizione, costituita ai sensi dell'articolo 8 bis, che abbia riportato tale quorum”. (12)

*Emendamento modificativo Mannoni - Ba-
roschi - Ferrari - Fadda A. - Lombardo - Mulas
M. G.*

Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 78 della L.R. n. 7/79 è così modificato:

“I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi, eccettuati quelli che non hanno conseguito né un quoziente elettorale circoscrizionale né un quoziente elettorale regionale, salvo che facciano parte di una coalizione costituita ai sensi dell’articolo 8 bis che abbia riportato tale quorum, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residui”. (13)

Emendamento sostitutivo Usai S. - Tidu - Baroschi - Mereu - Fadda P.

Articolo 1

Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“Nei collegi elettorali provinciali ogni elettore può esprimere due preferenze per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista votata, con le modalità stabilite dalla presente legge”. (15)

Emendamento aggiuntivo Ortu - Melis - Ladu G. - Serrenti - Planetta - Puligheddu - Morittu - Murgia - Salis

Articolo 1

Dopo l’articolo 1 della proposta di legge 136 è inserito il seguente articolo:

“L’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale, ai soli fini dell’utilizzazione dei voti residui.

Il numero dei seggi spettante a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per 60 la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica,

ed assegnando ad ogni circoscrizione elettorale provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti.

In relazione ai dati di cui ai precedenti commi, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

E’ inoltre istituita una circoscrizione elettorale regionale, alla quale spettano 20 seggi.

L’attribuzione dei seggi alle liste concorrenti nell’ambito di ciascuna circoscrizione elettorale avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 78 e 79 della presente legge”. (17)

Emendamento modificativo Ortu - Melis - Ladu G. - Serrenti - Planetta - Puligheddu - Morittu - Murgia - Salis

Articolo 1

Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

“Ogni elettore dispone di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di lista per la circoscrizione elettorale regionale”. (18)

Emendamento aggiuntivo Ortu - Melis - Ladu G. - Serrenti - Planetta - Puligheddu - Morittu - Murgia - Salis

Articolo 1

Dopo l’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1979 è aggiunto il seguente articolo 12 bis:

“La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante i punti essenziali del programma di governo della lista e l’indicazione

della coalizione politica con la quale si intende attuarlo.

E' in facoltà dei presentatori della lista assumere, con il documento di cui al precedente comma, l'impegno di proporre come Presidente della Giunta regionale il candidato più votato della loro lista ed indicare Assessori regionali che non facciano parte del Consiglio, oppure di indicare come Assessori regionali consiglieri che presentino, all'atto della proposta di nomina ad Assessore, le proprie dimissioni dal Consiglio, prevedendo inoltre che le dimissioni siano accolte con lo stesso ordine del giorno con il quale il Consiglio nomina gli Assessori.

Due o più liste presentate per la circoscrizione elettorale regionale possono decidere di collegarsi, presentando congiuntamente la dichiarazione di cui al precedente primo comma". (19)

Emendamento aggiuntivo Ortu - Melis - Ladu G. - Serrenti - Planetta - Puligheddu - Morittu - Murgia - Salis

Articolo 1

Dopo l'articolo 79 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente articolo 79 bis:

"Successivamente l'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, procede, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede riguardanti la circoscrizione elettorale regionale:

1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 69, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda

necessario, il Presidente della Corte d'Appello, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui all'ottavo comma dell'articolo 78 destinato alla Segreteria del Consiglio regionale.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione.

Compiute le operazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio centrale regionale, con l'assistenza degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 72, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per i numeri interi da 1 a 20 e quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i 20 più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista e che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

Indi l'Ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 72, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria prevista nella lettera b) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate". (20)

Emendamento aggiuntivo Cogodi

Articolo 1

Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 7/79 è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Le liste dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale possono essere presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici che abbiano presentato con lo stesso contrassegno liste di candidati in tutti i collegi elettorali circoscrizionali.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di dette liste.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante i punti essenziali del programma di governo della lista e l'indicazione della coalizione politica con la quale si intende attuarlo e del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

E' in facoltà dei presentatori della lista assumere, con il documento di cui al precedente comma, l'impegno di demandare al Presidente della Giunta il pieno esercizio del potere, statutariamente riconosciuto, di scelta degli Assessori da proporre per la nomina da parte del Consiglio regionale, nonché di comporre la Giunta con Assessori che non facciano parte del Consiglio, oppure che presentino, all'atto della nomina, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale.

Qualora la lista sia presentata congiuntamente da una coalizione di due o più partiti o gruppi politici, nella dichiarazione di presen-

tazione deve essere specificato con quale contrassegno la lista medesima intende distinguersi, nonché la denominazione della coalizione che presenta la lista, che può consistere anche nel solo insieme delle denominazioni dei partiti o gruppi politici coalizzati. E' consentito alla coalizione l'uso di un contrassegno diverso da quelli depositati ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto comunque dei commi quarto, quinto e sesto di detto articolo". (22)

Emendamento aggiuntivo Cogodi

Articolo 1

Dopo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 è inserito il seguente articolo 20 bis:

"La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere sottoscritta dal Presidente o Segretario o responsabile nazionale o regionale del partito o gruppo politico, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autentificato dal notaio.

In caso di presentazione congiunta, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da un rappresentante comune, incaricato congiuntamente, con mandato autentificato dal notaio, dei Presidenti o Segretari o responsabili nazionali o regionali dei partiti o gruppi politici coalizzati.

Le firme dei presentatori devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione regionale e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più liste per la circoscrizione re-

gionale né in liste per i collegi elettorali provinciali e per la circoscrizione regionale presentate da partiti o gruppi politici diversi, pena la nullità della sua elezione.

Insieme con la lista debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 19.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 16 a 20". (23)

Emendamento aggiuntivo Fantola - Scano - Barranu - Casu - Cocco - Manca - Marteddu - Serra Pintus - Tamponi - Ruggeri

Articolo 1

Dopo l'articolo 78 della L.R. 7/79 è inserito il seguente articolo 78 ter:

"L'Ufficio provinciale circoscrizionale determina quindi i risultati elettorali conseguiti da ogni lista nelle votazioni per la circoscrizione unica regionale.

A tal fine somma i voti di lista, compresi quelli di cui al n. 2, 1° comma, articolo 72, della presente legge, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della sua circoscrizione provinciale.

Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dei candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta dividendo, per ciascuno di essi, la cifra individuale dei voti ottenuti per il numero totale dei voti espressi nel collegio". (26)

Emendamento soppressivo Fantola - Scano - Casu - Cocco - Manca - Ruggeri - Serra Pintus - Tamponi - Barranu - Marteddu - Salis

Articolo 1

L'articolo 57 della L.R. 7/79 è soppresso". (27)

Emendamento aggiuntivo Scano - Fantola - Tamponi - Ruggeri - Casu - Cocco - Manca - Marteddu - Serra Pintus - Barranu

Articolo 1

Dopo l'articolo 78 della L.R. 7/79 è inserito il seguente articolo 78 bis:

"Compiute le operazioni di cui al precedente articolo l'Ufficio provinciale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti, determina, per ogni collegio uninominale, la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra elettorale di ogni candidato è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'articolo 72.

In conformità ai risultati accertati a norma del primo comma, l'Ufficio provinciale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età". (28)

Emendamento sostitutivo Fantola - Scano - Casu - Cocco - Manca - Marteddu - Ruggeri - Serra Pintus - Barranu - Tamponi

Articolo 1

L'articolo 78 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

"L'Ufficio centrale regionale procede a definire una ipotesi di assegnazione dei seggi relativi alla circoscrizione unica regionale fra le liste che nella stessa hanno ottenuto voti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali.

A tal fine:

a) somma i risultati conseguiti dalle diverse liste, una per una, nelle quattro circoscrizioni provinciali, ottenendo, per ciascuna, la relativa cifra elettorale regionale;

b) sottrae dal numero totale dei consiglieri da eleggere, cioè 80, un numero di seggi uguale

al numero dei candidati individuali, non collegati ad un contrassegno distintivo di una lista che abbia presentato candidature in sede uninominale regionale, che siano risultati eletti;

c) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero totale dei consiglieri rimasti da eleggere dopo l'operazione prevista alla precedente lettera b);

d) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

e) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

L'Ufficio centrale regionale sottrae quindi dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista il numero di seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo rispettivo contrassegno nei collegi uninominali, ottenendo così il numero dei seggi da assegnare, nella circoscrizione regionale, ai candidati compresi in ciascuna lista". (29)

Emendamento aggiuntivo Scano - Fantola - Barranu - Tamponi - Casu - Cocco - Manca - Marteddu - Ruggeri - Serra Pintus

Articolo 1

Dopo l'articolo 20 della L.R. 7/79 è inserito il seguente:

"Nei collegi elettorali uninominali i partiti o gruppi politici presentano soltanto un candidato.

Nella circoscrizione unica regionale vengono presentate liste contenenti sino ad un massimo di quaranta candidati.

I singoli candidati, i partiti o i gruppi politici organizzati che, presentando candidature individuali in collegi uninominali o liste di candidati nella circoscrizione unica regionale, intendono coalizzarsi al fine di costituire, ad elezioni avvenute, una maggioranza di governo, devono depositare presso l'Ufficio centrale regionale apposita dichiarazione congiunta, unitamente a un documento recante i punti essenziali del programma politico della costituita coalizione e l'indicazione del candidato proposto per l'incarico di Presidente della Giunta regionale.

Il deposito della dichiarazione, nonché dell'indicazione del candidato della coalizione per l'incarico di Presidente della Giunta regionale e del programma di cui al comma precedente, va effettuato non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

Dette operazioni vanno compiute da un rappresentante per ciascuna coalizione designato congiuntamente dai soggetti che la compongono. A tale rappresentante l'Ufficio centrale regionale comunicherà i risultati ottenuti dalla coalizione". (30)

Emendamento sostitutivo Scano - Fantola - Barranu - Casu - Cocco - Manca - Marteddu - Ruggeri - Serra Pintus - Tamponi

Articolo 1

L'articolo 3 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

"Ogni elettore dispone di un voto per concorrere a determinare l'elezione del candidato che in ciascun collegio uninominale abbia ottenuto il maggior numero dei voti e di un voto per concorrere a determinare il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione unica regionale.

Unitamente al voto di lista, per la circoscrizione unica regionale, può essere espresso un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati nella lista". (31)

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus - Scano - Fantola - Casu - Cocco - Manca - Marteddu - Barranu - Ruggeri - Tamponi

Articolo 1

Dopo l'articolo 78 della L.R. 7/79 è inserito il seguente articolo 78 quater:

"Terminate le operazioni di cui agli articoli precedenti in conformità dei risultati accertati, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2.

Nel caso in cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, proclama eletti i candidati nell'ordine stabilito nella graduatoria formata ai sensi della medesima disposizione, fino a raggiungere il numero di seggi assegnati alla lista nella circoscrizione unica regionale. In questo caso, per effetto della conseguente riduzione del numero dei consiglieri eletti nei collegi uninominali rispetto alla metà del totale dei consiglieri da eleggere si avrà una corrispondente maggiorazione del numero dei consiglieri eletti nella circoscrizione unica regionale, nell'operazione descritta al comma successivo: questa fattispecie costituisce eccezione al principio, stabilito dall'articolo 1 della presente legge, della ripartizione in parti eguali dei seggi da assegnare nei collegi uninominali e di quelli da attribuire nella circoscrizione unica regionale.

Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell'articolo precedente, i candidati che risultano aver conseguito il maggior numero di preferenze nell'ambito della lista stessa.

Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente". (32)

Emendamento modificativo Mannoni - Baroschi - Ferrari

Articolo 1

Il punto 4 del 1° comma dell'articolo 18 della L.R. 6.3.79, n. 7 è così modificato:

"4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede di votazione che dovranno contenere sia i contrassegni che il cognome ed il nome dei candidati nell'ordine di cui al precedente punto 1". (35)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 35 è stato ritirato. Si prosegue nella lettura degli emendamenti.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baroschi - Ferrari

Articolo 1

Dopo l'articolo 2 della proposta di legge n. 136 è aggiunto il seguente:

"Il numero 4) del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

"4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 8, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente;"'. (37)

Emendamento sostitutivo Mannoni - Baroschi - Ferrari

Art.1

Il secondo comma dell'articolo 25 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

"Sotto ogni singolo contrassegno è riportato il nome e cognome di ciascun candidato, preceduto dal suo numero d'ordine d'iscrizione nella lista, inserito in una casella. Sono vietati altri segni o indicazioni". (38)

Emendamento sostitutivo Mannoni - Baroschi - Ferrari

Articolo 1

L'articolo 56 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

"Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno con una matita copiativa, nell'apposita casella a fianco del cognome e nome del candidato prescelto della lista votata.

E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso una preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.

Se l'elettore abbia espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista". (39)

Emendamento sostitutivo Morittu - Planetta - Puligheddu - Ladu G. - Murgia - Ortu

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 25 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

"Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere una preferenza con l'indicazione del cognome e nome del candidato prescelto. Nella parte inferiore della scheda è riportata una griglia recante numeri interi in ordine crescente a partire dal numero uno e sino al numero dei seggi assegnati al collegio, che l'elettore ha facoltà di utilizzare per esprimere la preferenza con le modalità di cui all'articolo 57. Sono vietati altri segni o indicazioni". (40)

Emendamento sostitutivo Meloni - Morittu - Planetta - Puligheddu - Ladu G. - Murgia - Ortu

Articolo 1

L'articolo 57 della L.R. 7/79 è sostituito dal seguente:

"L'indicazione della preferenza può essere fatta, invece che scrivendo il cognome, tracciando nella griglia contenuta nella parte inferiore della scheda un segno sul numero corrispondente a quello con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito.

Se l'elettore abbia segnato più di un numero, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista". (41)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ora iniziamo il nostro esame dagli emendamenti sostitutivi totali.

Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, anche, come ella annunciava or ora, iniziare l'esame degli emendamenti sostitutivi totali è questione piuttosto complessa perché il ventaglio degli emendamenti sostitutivi totali è talmente ampio da non renderne facile l'esame da parte dei consiglieri se non si procede preliminarmente a una attività di semplificazione. Credo che dal momento della presentazione di questi emendamenti ad oggi i contatti fra i Gruppi consiliari abbiano contribuito a delineare dei terreni d'intesa che possono servire a rendere più facile il prosieguo della discussione. Propongo, quindi, signor Presidente, che si sospenda la discussione in aula onde consentire ai Gruppi di verificare ancora una volta la possibilità di diminuire la portata degli emendamenti; se non se ne troveranno alcuni che possano raccogliere il consenso generale si semplifichi comunque fino a pochi alternativi anziché avere una batteria così larga di soluzioni.

PRESIDENTE. Vuole precisare meglio la proposta?

MANNONI (P.S.I.). Chiedo che si sospendano i lavori del Consiglio e che si riprendano domani mattina.

PRESIDENTE. C'è la richiesta di sospendere i lavori del Consiglio questa sera e di riprenderli domani mattina. Se non ci sono osservazioni i lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 38.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pietro Collari
